



STATUTO DEL “BARCHETTA CLUB ITALIA”

ART. 1 – COSTITUZIONE E SEDE.

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Torino, Corso Orbassano, 237, un’Associazione non commerciale, operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione “**barchetta Club Italia**”. Essa potrà aprire Filiali, Agenzie, Recapiti, Punti operativi altrove, sia in Italia, come all’Estero. L’Associazione ha carattere volontario e non ha fini di lucro.

I soci sono tenuti a partecipare attivamente alla vita associativa mantenendo un comportamento corretto sia nelle relazioni interne che con i terzi, nonché all’accettazione del presente Statuto.

ART. 2 – DURATA.

L’Associazione avrà durata illimitata.

ART. 3 – SCOPO.

L’Associazione ha lo scopo di:

- a) promuovere l’interesse per il modello “Fiat barchetta”;
- b) riunire in sodalizio gli amatori e i possessori dell’auto “Fiat barchetta”;
- c) patrocinare ed organizzare manifestazioni e raduni di dette autovetture;
- d) operare in modo da incrementare i rapporti con altri Club e/o Associazioni aventi scopi e/o finalità analoghe;
- e) promuovere ed organizzare incontri, stages, seminari, dibattiti al fine di diffondere le attività sociali ed accrescere la preparazione degli associati;
- f) istituire, al suo interno, un unico “Registro di modello” per il censimento, conservazione e certificazione dei modelli “Fiat barchetta” iscritti sia all’Associazione che al “Registro di modello”. Il “Registro di modello” ha la medesima sede legale, medesimi membri del direttivo in carica e medesime attività dell’Associazione. Ha anche i medesimi scopi, ad eccezione del presente punto “f”. Il “Registro di Modello” avrà la denominazione: “Registro barchetta Club Italia”.

ART. 4 – ATTIVITA’.

L’Associazione ha per oggetto, in particolare, la promozione dell’interesse per il modello di autovettura “Fiat barchetta”.

Inoltre si propone di:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, anche attraverso l’organizzazione di gare, manifestazioni, eventi sportivi, seminari di studio, tavole rotonde, conferenze, ecc.;
- b) organizzare squadre, team, rappresentative sociali per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative che coinvolgano, a qualsivoglia titolo, la “Fiat barchetta”;
- c) promuovere, se del caso, corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
- d) gestire, osservandone le relative norme amministrative e fiscali, bar e ritrovi sociali;
- e) esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative relative agli aspetti fiscali;
- f) pubblicare giornali, riviste, bollettini periodici atti a divulgare la pratica sportiva;
- g) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici e privati, per gestire impianti sportivi ed annessi aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di corsi, manifestazioni e iniziative sportive;
- h) fornire, attraverso la propria organizzazione, tutte le informazioni utili e/o necessarie allo sviluppo dell’interesse per la “Fiat barchetta”, alla reciproca comunicazione tra i soci, fra questi ed il mondo esterno (e viceversa), anche attraverso la realizzazione di siti Internet, pagine Web, banners commerciali e no, lo sfruttamento dei canali multimediali, la partecipazione ad iniziative affini e/o analoghe.

ART. 5 – SOCI.

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Il rapporto associativo è unico indipendentemente dalle varie categorie di soci. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

ART. 6 – AMMISSIONE SOCI.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta ai componenti del Consiglio Direttivo, compilando, se possibile, la richiesta di iscrizione presente in formato elettronico sul sito internet dell'Associazione, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto, agli eventuali regolamenti interni, e alle delibere adottate dagli organi dell'Associazione. I soci effettivi minori di anni 18 (diciotto), la cui domanda di ammissione dovrà essere controfirmata da un genitore o comunque da chi ne eserciti al momento la potestà, godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione e di voto alle assemblee sociali, purché rappresentati dalla medesima persona sottoscrittrice della domanda di ammissione a socio.

L'aspirante socio deve comunque partecipare ad almeno una delle manifestazioni organizzate o patrociniate dal Club, prima di poter acquisire la qualifica di socio effettivo.

All'atto dell'ammissione deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza di almeno i due terzi dei componenti verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisterà ad ogni effetto la qualifica di socio.

ART. 7 – QUOTA D'ISCRIZIONE.

I soci sono obbligati a versare il contributo associativo annuale. Tali quote sono stabilite in funzione dei programmi di attività con delibera del Consiglio Direttivo di anno in anno e non potranno mai essere restituite.

La "chiusura accettazione iscrizione Soci" avviene il 30 ottobre di ogni anno. Le iscrizioni pervenute a partire dal 1° novembre verranno considerate valide per il successivo anno solare.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. E' ammesso il trasferimento per causa di morte agli eredi dietro loro esplicita richiesta.

ART. 8 – DIRITTI DEI SOCI.

La qualifica di socio dà diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- c) a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

ART. 9 – OBBLIGHI DEI SOCI.

I soci sono tenuti:

- a) all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- b) ad osservare, durante la partecipazione alla vita di Club, un comportamento in linea con lo spirito e le idee dell'Associazione;
- c) al pagamento della quota e dei contributi associativi.

ART. 10 – RECESSO SOCI.

La qualifica di socio si perde:

- a) in caso di dimissioni scritte o verbali indirizzate al Consiglio Direttivo;
- b) per mancato versamento della quota annuale e/o dei contributi associativi;
- c) per causa di morte;
- d) per esclusione.

ART. 11 – ESCLUSIONE SOCI.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che in qualunque modo arrechi danno, anche morale, all'Associazione;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo stabilito.

ART. 12 – COMUNICAZIONI.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata A.R., e questi non avranno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

ART. 13 – PATRIMONIO.

Il patrimonio è indivisibile ed è costituito:

- a) dai contributi associativi, oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per il conseguimento degli scopi sociali e da avanzi di gestione;
- b) dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
- c) da eventuali contribuzioni straordinarie, anche se provenienti da non soci;
- d) da tutto quanto altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell'Associazione.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge. Il patrimonio non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

ART. 14 – ESERCIZIO SOCIALE.

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio preventivo delle attività e delle iniziative deve essere presentato entro il 30 giugno dell'anno di riferimento insieme al bilancio consuntivo dell'anno precedente. Il bilancio consuntivo comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, viene predisposto dal Tesoriere ed approvato dall'Assemblea dei soci.

ART. 15 – ORGANI.

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario Tesoriere.

ART. 16 – ASSEMBLEA.

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione; è costituita da tutti i soci in regola con le quote associative ed è convocata in sessione ordinaria e straordinaria.

ART. 17 - DIRITTO DI PARTECIPAZIONE.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci che siano in regola con il versamento della quota sociale. Tutti i soci hanno diritto ad un voto, e ciascun socio potrà rappresentare, munito di apposita delega, sino ad un massimo di due soci assenti, tranne il caso di socio minorenni, per il quale vale quanto previsto all'art. 6.

Non sono ammesse deleghe nelle assemblee straordinarie.

ART. 18 - ASSEMBLEA ORDINARIA.

L'assemblea ordinaria è indetta dal Consiglio Direttivo. Essa approva il bilancio, elegge i membri del Consiglio Direttivo, delibera su tutti gli argomenti di propria competenza. Ogni socio ha diritto ad un voto. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo degli associati.

ART. 19 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA.

L'assemblea straordinaria può essere convocata su iniziativa del Presidente o con delibera del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta di almeno 1/3 (un/terzo) dei soci. L'assemblea straordinaria è obbligatoria per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione.

ART. 20 – CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE.

La convocazione delle assemblee, ordinarie e straordinarie, deve avvenire esclusivamente con apposito avviso sul sito internet dell'Associazione e tramite l'invio di lettere di posta elettronica sulla mailing list del Club, almeno 8 giorni prima della data prevista per l'adunanza e, ove non possibile, e su richiesta del socio all'atto della domanda di adesione all'Associazione, a mezzo lettera raccomandata A.R. che dovrà essere spedita all'indirizzo del socio così come risultante dal libro soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. E' facoltà dell'organo direttivo pubblicizzare inoltre l'assemblea sul sito dell'Associazione e nelle forme che riterrà più opportune.

ART. 21 – DELIBERAZIONI ASSEMBLEA.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Le delibere dell'assemblea ordinaria sono valide, a maggioranza assoluta dei voti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci, in seconda convocazione con la presenza di almeno un sesto dei soci. L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi, in seconda convocazione con la maggioranza di almeno la metà più uno dei voti espressi, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole di un terzo degli associati presenti. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera mediante votazione che può avvenire:

- a) per appello nominale;
- b) per alzata di mano.

Nella votazione per alzata di mano è sempre ammessa la controprova.

L'assemblea, tanto ordinaria, quanto straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

ART. 22 – CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. E' composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 6 (sei) membri eletti dall'Assemblea fra gli associati e, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice presidente, il Segretario con funzioni di Tesoriere, il Direttore Tecnico sportivo ed il Responsabile per le comunicazioni.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza; in caso di parità, per astensione di qualcuno, prevarrà il voto del Presidente.

L'elezione del Consiglio Direttivo è riservata ai soli Soci Ordinari che abbiano maturato almeno tre anni continuativi di anzianità d'iscrizione all'Associazione: due anni immediatamente antecedenti l'anno previsto per le elezioni più l'anno di svolgimento delle elezioni stesse. Le candidature dovranno essere presentate entro e non oltre il 15 ottobre dell'anno solare in cui si svolgono le elezioni.

ART. 23 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedono almeno 2 (due) membri del Consiglio, senza formalità.

ART. 24 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) delibera sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redige il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea e cura gli affari di ordinaria amministrazione, nonché delibera le quote associative annue;
- c) fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l'anno e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- d) promuove l'allestimento di attività agonistiche, promozionali e ricreative, nonché gare sociali, nazionali, internazionali e giovanili;
- e) promuove l'allestimento di corsi per sviluppare l'attività sportiva;
- f) nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario/Tesoriere, il Direttore Tecnico sportivo ed il Responsabile per le comunicazioni;
- g) adotta, verso i soci, tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari che si dovessero rendere necessari;
- h) cura l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente Statuto, la straordinaria amministrazione;
- i) attua le finalità previste dallo Statuto;
- j) fa rispettare le norme e i regolamenti dell'Associazione.

ART. 25 – IL PRESIDENTE.

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo e, su sua delega, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. Il Presidente può conferire al Vicepresidente e/o al Tesoriere il potere di firma.

ART. 26 - IL VICEPRESIDENTE.

Il Vicepresidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

ART. 27 - IL SEGRETARIO/TESORIERE.

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali alle riunioni, attende alla corrispondenza e come Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica delle riscossioni delle entrate e della tenuta dei libri sociali e contabili. Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo. Esegue la gestione economica e finanziaria, provvede alla fine di ogni anno solare alla compilazione del bilancio consuntivo. Può essere delegato dal Presidente per l'amministrazione del patrimonio sociale.

ART. 28 - IL DIRETTORE TECNICO SPORTIVO.

Il Direttore tecnico sportivo dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo ed è il responsabile diretto di tutta l'attività tecnica dell'Associazione stesso. I suoi compiti specifici sono:

- a) coordinare, indirizzare e disciplinare l'attività tecnico – sportiva;
- b) promuovere e curare l'interesse dei soci nei riguardi del “mondo barchetta”;
- c) regolamentare l'apertura, ove esistente, della sede dell'Associazione.

ART. 29 - IL RESPONSABILE PER LE COMUNICAZIONI.

Il Responsabile per le comunicazioni dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo; i suoi compiti sono:

- a) divulgare notizie ed iniziative dell'Associazione attraverso, eventualmente, un bollettino (trimestrale o semestrale);
- b) eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- c) informare i soci sulle varie manifestazioni dell'Associazione e di altre Associazioni e/o Enti analoghi, con i quali intrattiene rapporti di comunicazione e collaborazione, volti al comune interesse e all'eventuale proposizione di eventi congiunti per incrementare l'attività dell'Associazione;
- d) curare le notizie per la stampa locale.

ART. 30 – SCIoglimento.

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno un terzo dei presenti aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore nella persona del Presidente pro-tempore.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, ricreativa e culturale.

ART. 31 – CLAUSOLA FINALE.

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.